

VERBALE DI ACCORDO

In data 30 aprile 2012 in Torino

tra

Il Collegio Costruttori Edili nelle persone del Presidente Alessandro Cherio, del Vice presidente Ing. Gian Carlo Levis, del Direttore Ing. Guglielmo Demichelis e del Rag. Roberto Pajno

e

la Fe.N.E.A.L.-UIL, la F.I.L.C.A -CISL e la F.I.L.L.E.A.-CGIL



in appendice al Verbale di Accordo, sottoscritto in data odierna, di rinnovo del C.C.P.L. 31 ottobre 2006 si conviene che in fase di stesura del testo coordinato verranno inseriti e sviluppati i seguenti punti:

- 1) Costituzione di un Osservatorio sulle pari opportunità che monitori a livello provinciale, la composizione per sesso delle maestranze impiegate nel settore edile.
- 2) Eventuale introduzione di corsi di lingua italiana, per lavoratori stranieri, a condizione che siano completamente finanziati dalle Istituzioni pubbliche e/o private.
- 3) Costituzione di un Gruppo di lavoro finalizzato all'introduzione della sperimentazione della Borsa lavoro a livello minimo che tenga in particolare considerazione il livello dei costi e dell'impatto organizzativo.


Alessandro Cherio

Gian Carlo Levis

Dr. B.
Guglielmo Demichelis
Roberto Pajno


Stefano
Maddalena

Roberto
C.M. S.
S. M.
V. V. V.
Roberto Pajno
Guglielmo Demichelis
Gian Carlo Levis
Alessandro Cherio

VERBALE DI ACCORDO

In data 30 aprile 2012 in Torino

tra



Il Collegio Costruttori Edili nelle persone del Presidente Alessandro Cherio, del Vice presidente Ing. Gian Carlo Levis, del Direttore Ing. Guglielmo Demichelis e del Rag. Roberto Pajno

e

la Fe.N.E.A.L.-UIL, la F.I.L.C.A -CISL e la F.I.L.L.E.A.-CGIL

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del Contratto Collettivo provinciale di Lavoro 31 ottobre 2006 per i lavoratori delle imprese edili ed Affini





- I) Art. 14 – CONTRIBUTO PER ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE
- II) PRESTAZIONE CASSA EDILE PER CARENZA MALATTIA
- III) Art. 7 MUTUALIZZAZIONE DI ONERI VARI
- IV) RLST
- V) Art. 3 MENSA (OPERAI)
Art. 3 MENSA (IMPIEGATI)
- VI) ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE – E.V.R.
- VII) OPERAI – PRESTAZIONE AGGIUNTIVA A.P.E.
- VIII) CASSA EDILE
- IX) IMPRESE NON ISCRITTE ALLA CASSA EDILE
- X) LAVORO A TEMPO PARZIALE
- XI) DECORRENZA E DURATA



Art. 14 - CONTRIBUTO PER ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE




La validità dell'Accordo siglato in data 23 ottobre 2009 relativo alla contribuzione APE e già prorogato sino al 31 marzo 2012 e, successivamente, al 30 aprile 2012, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2014.

Dal 1° gennaio 2015, la percentuale di contribuzione al Fondo APE è fissata al 3,60%, quale aliquota presunta di equilibrio del Fondo stesso.



PRESTAZIONE CASSA EDILE PER CARENZA MALATTIA

L'Accordo 23 ottobre 2009 relativo all'introduzione, in via sperimentale, della "Prestazione Cassa Edile per carenza malattia" prorogato sino al 31 marzo 2012 e, successivamente, fino al 30 aprile 2012, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2014.




MUTUALIZZAZIONE DI ONERI VARI

Preso atto che l'aliquota di equilibrio per la copertura dei fabbisogni previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 7 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 31 ottobre 2006, è dell'1,70% e che l'attuale percentuale versata dalle imprese ha creato un Fondo di riserva

Si conviene quanto segue:

- con decorrenza 1° maggio 2012 la percentuale per la copertura dei fabbisogni previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 7 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 31 ottobre 2006 è fissata nell'1,40%.
- con decorrenza 1° gennaio 2015 la percentuale per la copertura dei suddetti fabbisogni è fissata nell'1,70% quale aliquota presunta di equilibrio.
- gli eventuali disavanzi prodotti nel periodo dal 1° maggio 2012 al 31 dicembre 2014 saranno coperti attingendo dalle riserve dal Fondo Oneri Mutualizzati..





RLST

L'Accordo 23 dicembre 2008 relativo agli RLST, già prorogato sino al 31 marzo 2012, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2014.

Le Parti, si impegnano ad effettuare un'attenta verifica, anche da un punto di vista legale circa gli emolumenti corrisposti agli RLST, al fine di evitare qualsivoglia tipo di disparità di trattamento rispetto ai lavoratori di pari categoria e ad apportare gli eventuali correttivi che si rendessero necessari.

Le Parti effettueranno uno studio di fattibilità, finalizzato ad ottenere un risparmio sul fondo RLST, con particolare riferimento alla possibilità di dotare gli RLST di apposite autovetture in luogo del rimborso chilometrico, ferma restando l'autonomia delle OO.SS. in materia.






Art. 3 MENSA (OPERAI)

Art. 3 MENSA (IMPIEGATI)

Con decorrenza 1° maggio 2012 l'indennità sostitutiva di mensa, è dovuta nella misura di € 0,34 orari, da corrispondere agli operai per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

Con decorrenza 1° maggio 2012 l'indennità sostitutiva di mensa, ove dovuta, va corrisposta agli impiegati nella misura mensile di € 58,82.



ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
- E.V.R. -

Premesso che;

- in base al disposto degli artt. 12 e 46 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, è stata prevista l'istituzione, a livello territoriale, dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.);
- l'E.V.R., in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e, a tal fine, la sua erogazione è subordinata ai criteri ed alle modalità di cui all'art. 38 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,

si conviene quanto segue:

a) i parametri territoriali presi a riferimento per gli anni 2012 - 2013 - 2014 ed i relativi pesi ponderali sono i seguenti:

- 1) numero lavoratori iscritti in Cassa Edile, peso ponderale 25%;
- 2) monte salari denunciato in Cassa Edile, peso ponderale 25%;
- 3) ore denunciate in Cassa Edile, peso ponderale 20%;
- 4) valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT, peso ponderale 5%;
- 5) lavoratori iscritti alle liste di mobilità ed appartenenti al settore delle costruzioni, peso ponderale 25%.

b) Trienni di riferimento a livello territoriale:

- 1) per l'anno 2012 i trienni di riferimento da raffrontare e comparare sono i trienni 2008 - 2007 - 2006 su 2007 - 2006 - 2005;
- 2) per l'anno 2013 i trienni di riferimento da raffrontare e comparare sono i trienni 2009 - 2008 - 2007 su 2008 - 2007 - 2006;
- 3) per l'anno 2014 i trienni di riferimento da raffrontare e comparare sono i trienni 2010 - 2009 - 2008 su 2009 - 2008 - 2007.

Per il calcolo dell'E.V.R. si fa in riferimento a quanto previsto dall'art. 38 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

c) Trienni di riferimento a livello aziendale

- 1) per l'anno 2012 i trienni di riferimento da raffrontare e comparare sono 2010 - 2009 - 2008 su 2009 - 2008 - 2007;
- 2) per l'anno 2013 i trienni di riferimento da raffrontare e comparare sono i trienni 2011 - 2010 - 2009 su 2010 - 2009 - 2008;
- 3) per l'anno 2014 i trienni di riferimento da raffrontare e comparare sono i trienni 2012 - 2011 - 2010 su 2011 - 2010 - 2009.

Qualora due parametri aziendali (ore denunciate in Cassa Edile ed il volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa) risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente C.C.N.L. Per le imprese con soli impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore

denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate nel Libro Unico del Lavoro.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo l'azienda, dovrà erogare l'E.V.R. esclusivamente nella misura del 30%, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente C.C.N.L.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di E.V.R. superiore al 30% o risultasse erogabile l'E.V.R. nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

- l'impresa renderà un'autodichiarazione, come da modello allegato, sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali al Collegio costruttori Edili e alla Cassa Edile di Torino, dandone comunicazione alla RSA o RSU, ove costituite;
- il Collegio Costruttori Edili informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa, nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate;
- qualora l'impresa non aderisse al Collegio Costruttori la Cassa Edile informerà con sollecitudine il Collegio Costruttori Edili e le Organizzazioni Sindacali Territoriali dell'autodichiarazione di cui sopra.

d) Tetto massimo dell'E.V.R.

Conformemente agli artt. 12 e 46 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che fissano l'E.V.R. fino alla misura massima del 6%, l'E.V.R. viene concordato, per la Provincia di Torino nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, per gli anni 2012 - 2013 - 2014, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 38 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del presente accordo.

e) L'E.V.R. così come determinato e conformemente agli artt. 12 e 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010 non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e Contratto Collettivo provinciale di Lavoro, ivi compresi i versamenti in Cassa Edile ed il trattamento di fine rapporto.

f) Le Parti si danno atto che l'ammontare dell'E.V.R., come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.

E.V.R. ANNO 2012 - OPERAI - LIVELLO TERRITORIALE

Per l'anno 2012, le verifiche su base territoriale, degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'E.V.R., indicativi dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e sopra indicati determinano, con decorrenza dal mese di luglio 2012, il riconoscimento dell'E.V.R. a livello territoriale, nelle seguenti misure:

Categoria	E.V.R. valore orario (*)
4 Livello	0,07
Opera Specializzati	0,06
Operai Qualificati	0,06
Operai Comuni	0,05
Custodi B	0,04
Custodi C	0,04

(*) per ogni ora retribuita ad esclusione delle ore di C.I.G. effettuate a qualsivoglia titolo.

E.V.R. ANNO 2012 – OPERAI – LIVELLO AZIENDALE

Per l'anno 2012, con decorrenza 1° luglio 2012, nel caso in cui uno dei due parametri aziendali fosse pari o positivo od entrambi positivi, l'E.V.R. sarà erogato dalle Imprese, con cadenza mensile e per dodici mensilità, con le modalità e negli importi di cui alla tabella su indicati.

E.V.R. ANNO 2012 – IMPIEGATI - LIVELLO TERRITORIALE

Per l'anno 2012, le verifiche su base territoriale, degli indicatori presi riferimento ai fini della corresponsione dell'E.V.R., indicativi dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e sopra indicati determinano, con decorrenza dal mese di luglio 2012, il riconoscimento dell'E.V.R. a livello territoriale, nelle seguenti misure:

Livello	E.V.R. valore mensile(*)
7	17,02
6	15,32
5	12,77
4	11,92
3	11,07
2	9,96
1	8,51

(*) per ogni giornata retribuita ad esclusione di quelle interessate dall'intervento della C.I.G. a qualsivoglia titolo.

E.V.R. ANNO 2012 – IMPIEGATI - LIVELLO AZIENDALE

Per l'anno 2012, con decorrenza 1° luglio 2012, nel caso in cui uno dei due parametri aziendali fosse pari o positivo od entrambi positivi, l'E.V.R. sarà erogato dalle Imprese, con cadenza mensile e per dodici mensilità, con le modalità e negli importi di cui alla tabella su indicati. Nel mese di luglio 2012 agli impiegati in forza verranno corrisposti dalle imprese gli arretrati dell'E.V.R. riferiti al periodo 1° gennaio 2012 – 30 giugno 2012 negli stessi importi e con le modalità sopra indicate.

* * *

I suddetti importi sono il risultato del raffronto dei trienni di cui alla lettera a) punto 1) che hanno evidenziato la positività dei parametri di cui ai punti 2) e 4) della lettera b) per un peso ponderale complessivo pari al 30%. Tale percentuale è stata applicata alla misura massima dell'E.V.R. fissata nel 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

Le Parti, nell'arco di vigenza del presente contratto ed entro il mese di ottobre di ogni anno, si incontreranno per determinare l'importo dell'E.V.R. a livello territoriale per l'anno successivo, conformemente a quanto contenuto nel presente Allegato VI.

OPERAI - PRESTAZIONE AGGIUNTIVA A.P.E.

Nel mese di settembre 2012 la Cassa Edile di Torino provvederà ad erogare agli operai una prestazione aggiuntiva A.P.E. a carico del Fondo di riserva stesso nelle seguenti misure:

Categoria	Prestazione aggiuntiva A.P.E.
4° Livello	72,66
Operai Specializzati	62,28
Operai Qualificati	62,28
Operai Comuni	51,90
Custodi B	41,52
Custodi C	41,52




I suddetti importi dovranno essere divisi per il coefficiente 1038 e verranno erogati per ogni ora retribuita effettuata nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012 ad esclusione delle ore di C.I.G. effettuate a qualsivoglia titolo.

OPERAI - PRESTAZIONE AGGIUNTIVA A.P.E.

Nel mese di settembre 2012 la Cassa Edile di Torino provvederà ad erogare agli operai una prestazione aggiuntiva A.P.E. a carico del Fondo di riserva stesso nelle seguenti misure:

Categoria	Prestazione aggiuntiva A.P.E.
4° Livello	72,66
Operai Specializzati	62,28
Operai Qualificati	62,28
Operai Comuni	51,90
Custodi B	41,52
Custodi C	41,52

I suddetti importi dovranno essere divisi per il coefficiente 1038 e verranno erogati per ogni ora retribuita effettuata nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012 ad esclusione delle ore di C.I.G. effettuate a qualsivoglia titolo.



CASSA EDILE

a) **Protesi dentarie, oculistiche, ortopediche ed acustiche.**



Le Parti danno mandato alla Cassa Edile affinché predisponga, entro il 31 marzo 2013, uno studio in merito alla possibilità di introdurre apposite convenzioni e/o eventuali nuove possibilità migliorative delle prestazioni relative alle protesi (dentarie, oculistiche, ortopediche ed acustiche), entro e non oltre gli attuali costi.

b) **Spese legali.**

Le parti danno mandato al Comitato di Presidenza della Cassa Edile affinché razionalizzi le spese legali con l'obiettivo da raggiungere entro il 31 dicembre 2013, di non sostenere alcun costo per le pratiche legali che non comportino alcun recupero in termini economici da parte della Cassa Edile.

c) **Assistenza "una tantum".**

In materia di assistenza "una tantum" (25 anni), le Parti, verificata la consistenza delle riserve del Fondo Speciale Assistenza Operai, si impegnano ad individuare (possibilmente entro il 30 settembre 2012) le soluzioni più idonee per l'erogazione di tale prestazione per la vigenza del presente C.C.P.L.




IMPRESE NON ISCRITTE ALLA CASSA EDILE

Con decorrenza 1° maggio 2012 il Comitato Paritetico Territoriale trasmetterà, mensilmente, alla Cassa Edile l'elenco delle imprese visitate.

Quanto sopra per verificare la loro iscrizione in Cassa Edile.

Qualora dai controlli effettuati dalla Cassa Edile talune imprese non risultassero iscritte, le Parti forniscono mandato alla stessa affinché intraprenda le opportune iniziative, anche legali, volte a sanare le eventuali situazioni di irregolarità.



LAVORO A TEMPO PARZIALE

Le Parti si impegnano a monitorare (possibilmente entro il 30 settembre 2012) il fenomeno del lavoro a tempo parziale, allo scopo di individuare l'eventuale utilizzo irregolare dello stesso ed a studiare la possibilità di introdurre, anche per i lavoratori part-time, le prestazioni e le assistenze della Cassa Edile, rimodulate in funzione dell'orario effettivamente svolto e delle risorse attualmente disponibili della Gestione Istituzionale Cassa Edile.

[Handwritten signatures and initials]

The page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left side, there are two distinct signatures. In the center, there are several sets of initials, including 'S A', 'EMK', and a large 'S'. On the right side, there is a vertical column of initials: 'S A', 'JM', 'BA', 'NB', 'MB', 'J...', and 'E...'. At the bottom right, there is a single large signature.

